

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 708**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TATÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001**

—————

**Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale  
dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta gravi carenze organiche che impediscono di assolvere a tutti i compiti istituzionali di sua competenza.

I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione incendi, la formazione, l'attività connessa al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e talvolta anche il soccorso, sono svolti da personale che lavora in eccedenza all'orario ordinario, straordinario e di turnazione; si scontano grossi ritardi per l'apertura di aeroporti al traffico civile, delle sedi per le nuove province e dei nuovi distaccamenti. Spesso alcune sedi dei vigili del fuoco restano chiuse di notte a causa della mancanza di personale; altrettanto spesso i vigili del fuoco operano con squadre di soccorso composte da un numero di addetti inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza. Diverse competenze, di notevole importanza come il controllo sull'uso di sostanze pericolose o addirittura radioattive, il controllo e la predisposizione di piani d'intervento (con relativa formazione e addestramento del personale) in caso di incidente nelle industrie a rischio, l'individuazione ed il controllo dei dissesti idrogeologici, la rilevazione dell'attività sismica, ed altro, vengono trascurate per mancanza di personale.

Nel contempo, nuove competenze ed incarichi vengono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive, la presenza nelle operazioni e manifestazioni della protezione civile e le richieste numerose d'intervento in caso di incendi boschivi.

È aumentato notevolmente, ancora, il lavoro nel soccorso per incendi, crolli e dissesti statici, nel soccorso a persone e nel recu-

pero di salme negli incidenti, e per ostacoli al traffico, danni causati dall'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione.

D'altra parte c'è la necessità di rispettare gli accordi contrattuali che prevedono l'approvazione dell'orario di 35 ore settimanali anche per i lavoratori di questa categoria.

Bisogna considerare che i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili: il mancato intervento può comportare gravi danni e rischio per le persone, gli animali, le cose e l'ambiente. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno dai vigili del fuoco.

L'ultima conferenza nazionale sulla protezione ed il servizio sociale dei vigili del fuoco svoltasi a Castelnuovo di Porto, il 10 giugno 1997, ha evidenziato due esigenze fondamentali:

1) la revisione della legge 24 gennaio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile che attualmente disciplina solamente l'attività relativa all'evento calamitoso, trascurando aspetti altrettanto essenziali quali l'attività di previsione e prevenzione dei rischi e la pianificazione e la gestione dell'emergenza;

2) la riforma e il potenziamento del Corpo nazionale in modo che possa costituire effettivamente la componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, come indicato nella legge n. 225 del 1992.

Gli ultimi studi condotti dagli uffici della Direzione generale per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno evidenziato che, allo stato attuale, esistono nel nostro Paese spiccate disuniformità fra le diverse aree territoriali. Tale analisi è stata

effettuata in base ad una elaborazione di dati oggettivi inerenti i tempi d'intervento, caratterizzanti l'efficacia operativa del soccorso tecnico urgente. Ulteriori disparità emergono fra i comuni ubicati in pianura e quelli sui rilievi.

Ciò dimostra che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel garantire un servizio di soccorso tecnico, urgente, uniforme ed efficace su tutto il territorio, ha la necessità di essere continuamente adeguato alle mutevoli esigenze e ai crescenti bisogni della popolazione.

Si pone, quindi, l'urgenza di adeguare, l'assetto organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella realtà di un territorio fra i più evoluti, con l'interrelazione di altre strutture istituzionalmente preposte a soddisfare i bisogni del cittadino.

In particolare, in riferimento all'Unione europea, si evidenzia che Paesi a noi limitrofi, quali Germania e Francia, da tempo hanno fissato e raggiunto tempi medi d'intervento compresi nella fascia fra i cinque e i dieci minuti. In Italia invece il tempo *standard* è di venti minuti e come evidenzia la cartografia del Ministero dell'interno, a tutt'oggi, non si è raggiunta una uniformità su tutto il territorio nazionale.

Tali carenze sono riconducibili a una limitata distribuzione di sedi operative sul territorio: il Corpo nazionale è presente sul territorio con comandi provinciali ubicati nei capoluoghi di provincia suddivisi in circa cinquecento distaccamenti permanenti.

Complessivamente si ha la presenza di vigili del fuoco in solo seicento degli ottomila comuni del Paese. Tale indice è inadeguato, se raffrontato con quelli degli altri Paesi europei con una presenza in oltre l'80 per cento dei comuni.

Inoltre si evidenzia che in Italia vi sono 26.000 vigili permanenti e circa 3.000 volontari.

La natura orografica del territorio italiano è di particolare importanza: su un totale di circa 30 milioni di ettari 7 sono di pianura,

12,5 di montagna e 6,8 di bosco. A tutto ciò si sommano le inevitabili difficoltà legate allo stato non ottimale della viabilità ordinaria.

L'insieme di questi fattori spiega i tempi lunghi d'intervento delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco; infatti, nel nostro Paese oltre 2.000 comuni con più di 1.000 abitanti (per un totale di circa 11 milioni di cittadini) ricevono il primo soccorso oltre il limite dei 20 minuti dalla chiamata, con punte di 120 minuti per i comuni di alta montagna. Ne consegue la necessità di potenziare la componente permanente del Corpo nazionale.

L'amministrazione, in attuazione al disposto del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha provveduto a determinare la dotazione organica sulla base delle risorse finanziarie in possesso e non sulle reali esigenze e carichi di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per queste ragioni l'efficienza del Corpo non può essere ridotta per ristrettezze, ma bisognerà considerare le effettive esigenze del territorio, da cui consegue la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche nell'interesse generale del Paese.

Sin dalla sua istituzione (1941), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato sempre sotto organico: le conseguenze si sono fatte ricadere sugli operatori, che fino al 1976, hanno operato in turni di lavoro massacranti di ventiquattro ore consecutive e con la possibilità di essere trattenuti al lavoro anche nei giorni di libertà per esigenze di servizio o per motivi disciplinari.

In seguito, per effetto di una graduale sindacalizzazione dei lavoratori, è iniziato un processo di progressiva riduzione dell'orario di lavoro, bilanciato da un altrettanto progressivo quanto indispensabile incremento dell'organico, fino ad arrivare alle previste 24.000 unità alla fine del 1992, alle trentasei ore di lavoro settimanale ordinario, più una quota di lavoro straordinario obbligatorio come stabilito nell'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ciò non significa che ora l'organico sia sufficiente, e lo dimostra il fatto che per portare l'orario di lavoro ordinario a trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, sono state ridotte le squadre di soccorso nei turni diurni e notturni come numero e come unità; spesso, infatti, alcune sedi vengono chiuse e numerosi incidenti hanno messo in rilievo la carenza di organico.

Anche sul piano dei servizi di prevenzione incendi e della vigilanza nei locali di pubblico spettacolo il Ministero dell'interno incontra notevoli difficoltà; nel Libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si rilevava che già nel 1988 l'organico necessario era di almeno 33.000 unità; nei fatti, con un programma di aumento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo del *turn over*, si è riusciti ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992, ma nel contempo, in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio ha sentito l'esigenza di dichiarare che «perchè il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia funzionale, l'organico operativo dovrebbe essere di 50.000 unità». Il Governo però, nel bilancio del 1992, aveva previsto un aumento di circa 1000 unità operative e 5000 amministrative da realizzare per gli anni 1993 e 1994. Di conseguenza alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi non sono diventati affatto 50.000, come riteneva necessario il Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio o 33.000 come affermava il Ministero dell'interno nel Libro bianco, ma neanche 25.000 come stabiliva la legge. La punta massima è stata di circa 23.000 unità. La politica del Governo sulle pensioni ha determinato poi una vera e propria fuga, ancora in atto, di lavoratori verso la pensione. Inoltre la necessità di effettuare i passaggi di qualifica, bloccati da oltre un decennio, ha

comportato un ulteriore decremento del personale attivo utilizzabile per il soccorso e una vera e propria carenza di vigili del fuoco, che oggi è determinata in 2.500 unità su tutto il territorio nazionale.

Non ha comportato nessun miglioramento della situazione il successivo concorso a 588 posti, a seguito del quale sono state assunte nel triennio 1994/1997 altre 6.000 unità. Attualmente le dotazioni organiche del personale operativo non superano le 25.000 unità e sono destinate a diminuire per effetto dei pensionamenti in corso. A brevissimo termine, in attuazione degli accordi contrattuali, deve essere eliminato il lavoro straordinario obbligatorio e attuate le 35 ore settimanali effettive. Per realizzare questo accordo l'amministrazione dell'interno ha proposto ulteriori riduzioni di personale delle squadre di soccorso sia di giorno che di notte.

Un concorso di 184 posti prevede nel triennio 2001/2003 un aumento massimo di 1.500 unità che dovranno consentire prioritariamente: la riqualificazione di molti comandi di area metropolitana, la riqualificazione di alcuni distaccamenti (che attualmente effettuano oltre 1.000 interventi annui), la riclassificazione degli aeroporti e l'apertura di nuovi distaccamenti. Il modesto incremento d'organico consentirà solo di aprire alcuni distaccamenti tra quelli per i quali sono stati emessi i decreti istitutivi e che presentano un bacino d'utenza rilevante e particolari problematiche di sicurezza.

Altro dato rilevante è che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiama in servizio il personale discontinuo nella misura di circa 700 unità, ogni mese con punte maggiori nella campagna antincendio estiva.

Infine si evidenzia il dato che l'amministrazione procede al nuovo assetto organizzativo, per assicurare il soccorso alla popolazione, incrementando distaccamenti volontari in sostituzione di sedi permanenti. Opera apprezzabile ma che non può sortire effetti di pari efficacia.

Per impedire che la carenza d'organico si tramuti in un'inefficienza di servizio con un incremento di perdite al patrimonio pubblico e privato, con perdita di vite umane e al fine di conseguire elevati livelli d'efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il disegno di legge si vuole dare una svolta straordinaria da realizzarsi attraverso 11 articoli:

l'articolo 1 definisce l'aumento di organico;

l'articolo 2 le modalità concorsuali in relazione a specifici titoli;

l'articolo 3 i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti;

l'articolo 4 i termini per la presentazione delle domande;

l'articolo 5 l'obbligo di accertamento dell'integrità fisica;

l'articolo 6 il punteggio per la formazione della graduatoria;

l'articolo 7 regola il periodo di prova;

l'articolo 8 stabilisce i criteri di assegnazione nelle sedi;

l'articolo 9 sancisce l'abolizione del servizio a tempo determinato;

l'articolo 10 prevede l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 246;

l'articolo 11 indica la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Aumento di organico)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la continuità del soccorso alla popolazione, la dotazione organica del Corpo è aumentata complessivamente di 9.703 unità di cui:

- a) 5.674 in V qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;
- b) 2.837 in VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;
- c) 1.192 in VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

## Art. 2.

*(Modalità concorsuali)*

1. In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la copertura dei posti in aumento di cui all'articolo 1 e di quelli vacanti alla data del 31 dicembre 2000, nelle qualifiche funzionali di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per periodi di 20 giorni in qualità di vigili del fuoco anche se discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; per le qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione della normativa vigente alla data del bando di concorso.

## Art. 3.

*(Requisiti)*

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigili del fuoco.

## Art. 4.

*(Termini per la presentazione delle domande)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione.

## Art. 5.

*(Accertamento dell'integrità fisica)*

1. Il personale vincitore del concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute.

## Art. 6.

*(Punteggi per la formazione della graduatoria)*

1. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinati: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni anche se discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nelle calamità. A parità di pun-

teggio hanno la precedenza i più anziani di età.

Art. 7.

*(Periodo di prova)*

1. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento e alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra Ministro dell'interno e organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 8.

*(Criteri di assegnazione nelle sedi)*

1. Le modalità per l'assegnazione presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

*(Abolizione del servizio a tempo determinato)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.



## Art. 10.

*(Abolizione della ferma lunga)*

1. L'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è abrogato.

## Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000 milioni di lire per l'anno 2001 e in 5.164.570 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.





